

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO SULLA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE CREA APPARTENENTE AI LIVELLI IV-VIII

ANNO 2021

Il giorno 16 novembre 2021 in video conferenza su Teams

Tra

la Delegazione di parte pubblica del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), composta dal Presidente, Prof. Carlo Gaudio e dal Direttore Generale, Dott. Stefano Vaccari,

e

I Sigg.

<u>Giampiero Golisano</u>	per la FLC CGIL
<u>Alessandro Castellana</u>	per la CISL SCUOLA
<u>Mario Finoia</u>	per la FED. UIL SCUOLA RUA
<u>Clara Fares</u>	per la SNALS CONFASL
<u>Claudio Liberati</u>	per la FED. GILDA UNAMS

rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria,

in sede di contrattazione integrativa

VISTI i CC.NN.L. vigenti per il comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e il CCNL 19 aprile 2018 comparto "Istruzione e ricerca";

VISTO, in particolare, il CCNL 7 ottobre 1996, articoli 43 e ss., relativo al trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli IV-VIII;

TENUTO CONTO che ai sensi delle sopra richiamate disposizioni contrattuali le indennità da corrispondere al personale appartenente ai livelli IV – VIII, a titolo di trattamento accessorio ineriscono la remunerazione: **a)** del lavoro straordinario; **b)** di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità; **c)** dell'Indennità di Ente; **d)** dell'indennità di posizione per i funzionari di amministrazione; **e)** della produttività collettiva ed individuale e che per ciascuna delle citate indennità è costituito un apposito "Fondo" di pari denominazione;

VISTO il CCNL 13 maggio 2009 – comparto ricerca, quadriennio normativo 2006-2009, I biennio economico, articolo 11, e II biennio economico, articolo 6, che confermano "le risorse e le modalità di suddivisione" delle medesime, "già destinate agli istituti del trattamento accessorio,

SEDE LEGALE

Via Po, 14 - 00198 Roma
T +39 06 47836 1

@ crea@crea.gov.it f www.crea.gov.it
C.F. 97231970589 f P.I. 08183101008

sulla base di quanto stabilito dall'articolo 43, comma 2, del CCNL del 7 ottobre 1996 – comparto ricerca e dalle successive disposizioni contrattuali”, salvo quanto previsto negli stessi articoli;

VISTO l'art.68 del CCNL 19 aprile 2018 comparto “Istruzione e ricerca” che ha ridefinito le materie oggetto di relazioni sindacali e in particolare, al comma 4, quelle oggetto di contrattazione integrativa;

TENUTO CONTO che ai sensi delle disposizioni contrattuali di comparto in materia di partecipazione sindacale, sono oggetto di contrattazione i criteri di distribuzione delle indennità *ex lettere b) ed e)* e che a sensi del predetto articolo 43, comma 3, “*gli enti destinano eventuali economie di spesa realizzate nell'utilizzo dei fondi di cui alle lettere a), b), e d) del comma 2 ad incrementare le risorse del fondo di cui alle lettere b) e e) del medesimo comma. La ripartizione della predetta quota tra i fondi di cui alle lettere b) e e) è oggetto di contrattazione decentrata*”;

VISTO l'art. 23 comma 2 del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui, “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;

VISTO l'art. 11 del D.L. 14/12/2018, n. 135, recante “adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione”, convertito dalla legge n. 12 del 11.02.2019;

VISTA in particolare la lett. b) del predetto art. 11, secondo cui il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento “alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23”;

VISTO l'art.1 comma 673 della legge del 27.12.2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) che ha destinato le risorse necessarie per consentire al CREA la realizzazione del piano di stabilizzazione del personale precario, da operare ai sensi dell'art.20 del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75;

TENUTO CONTO che nell'anno 2019 sono state stabilizzate 225 unità di personale e nell'anno 2020 ulteriori 44 unità di personale appartenenti ai profili dei livelli IV-VIII;

TENUTO CONTO della previsione della consistenza del fondo per il trattamento accessorio del personale di ruolo appartenente ai livelli IV-VIII, per l'anno 2021, determinato secondo quanto indicato nella tabella che segue, è pari ad € 13.399.985,52, salvo l'esito del controllo ex art. 40 bis del D.lgs. n. 165/2001:

Consistenza del fondo di contrattazione integrativa del trattamento accessorio integrativa personale livelli IV- VIII (Fondo 2019)		€ 12.891.197,03
DATI CONTO ANNUALE 2019	Personale a tempo indeterminato al 31.12 (Tab. 1)	Numero Mensilità / 12
QUARTO LIVELLO	109	111,63
QUINTO LIVELLO	150	153,45

SESTO LIVELLO	289	293,23
SETTIMO LIVELLO	275	278,00
OTTAVO LIVELLO	274	278,52
Totale	1097	1.114,83
Valore medio pro-capite		€ 11.563,37
Numero unità stabilizzate art. 20, comma 1 del D.lgs. 75/2017		44
Incremento fondo accessorio per unità stabilizzate		€ 508.788,49
Consistenza del fondo di contrattazione integrativa del trattamento accessorio personale livelli IV – VIII - Anno 2021		€ 13.399.985,52

TENUTO CONTO della necessità di definire i criteri di distribuzione delle risorse a rispetto e garanzia della programmazione delle attività e delle politiche del personale dell'Ente;

VISTI gli Accordi stralcio in materia di remunerazione dell'indennità ex art.43, co. 2 lett. a) per l'anno 2020 e dell'indennità ex art.43, co. 2 lett. b) del CCNL del 7.10.1996 – per gli anni 2021 e seguenti, sottoscritti dalla delegazione di parte pubblica e dalle OO.SS rappresentative di categoria, il giorno 21 luglio 2020;

PRESO ATTO che a norma del CCNL del 21.02.2002 le progressioni di cui agli articoli 53 e 54 del medesimo CCNL sono attuate con cadenza biennale;

TENUTO CONTO che il PTFP allegato al PTA 2021-2023 ha previsto, tra le altre, l'attivazione delle progressioni economiche ai sensi dell'art. 53 del CCNL 21.2.2002 - Super 1, super 2, super 3 e super 4;

VISTO l'art. 83 del CCNL del 19.04.2018 ed in particolare il comma 1 secondo cui *“Gli Enti di ricerca possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del d.lgs. n.165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del d.lgs. n.81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni”*;

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 15-6-2015 n. 81 secondo cui *“Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato”*.

CONSIDERATO che le risorse complessive destinate a finanziare il trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato dei livelli V-VIII non costituiscono un “fondo” ma gravano sulle risorse utilizzate per le assunzioni a tempo determinato a carico dei progetti di ricerca o dei fondi ordinari di bilancio;

RITENUTO di dover determinare le risorse annualmente destinate alla corresponsione delle indennità per il personale a tempo determinato nell'ambito del trattamento accessorio sulla base degli importi unitari delle diverse voci corrisposte al medesimo titolo al personale a tempo indeterminato;

RITENUTO altresì che l'erogazione delle predette voci relative al trattamento accessorio debba avvenire in maniera proporzionata alla durata del contratto a termine;

TENUTO CONTO della metodologia di calcolo come indicato nell'allegato 1 al presente accordo, che ne costituisce parte integrante:

VISTA la consistenza del fondo del trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli IV-VIII per l'anno 2021, pari ad € 13.399.985,52, così come risulta asseverato dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 7 della seduta del 19.07.2021, con il quale il predetto Organo ha verificato positivamente la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.lgs. 165/2001;

VISTE la nota DPF n. 0068444 – P – 14.10.2021 e la nota MEF- RGS n. 266417 del 14.10.2021 con le quali gli Organi deputati hanno formulato le osservazioni ivi indicate;

RITENUTO necessario, tenendo conto del recepimento delle osservazioni comunicate con le citate nota del DPF e del MEF- RGS, procedere alla stipula del contratto integrativo relativo alla consistenza del fondo accessorio del personale appartenente ai livelli IV-VIII per l'anno 2021 e ai criteri di utilizzo dello stesso, come da Ipotesi sottoscritta il 5.07.2021,

CONVENGONO SU QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Personale a tempo indeterminato:

Per l'anno 2021 il fondo per il trattamento accessorio del personale livello IV – VIII, di cui all'articolo 43 del CCNL 7 ottobre 1996, determinato in complessivi euro 13.399.985,52, è ripartito come segue:

Let. a) Compenso del lavoro straordinario	€ 33.563,75
Let. b) Remunerazione di particolari condizioni di disagio, responsabilità	€ 161.764,21
Let. c) Indennità di Ente	€ 12.354.657,56
Let. e) Produttività collettiva e individuale	€ 850.000,00
TOTALE	€ 13.399.985,52
Let. e) Produttività collettiva e individuale	€ 850.000,00
Risorse destinate al finanziamento dell'art. 53 CCNL 21/2/2002	
Progressioni economiche dei livelli apicali nei singoli profili ex art. 53 CCNL 21/2/2002 con CCI del 1/12/2010	€ 46.207,39
Progressioni economiche ai sensi dell'art. 53, CCNL 21.2.2002 - Super 1, 2 e 3 con CCI del 24/05/2017	€ 131.547,72
Progressioni economiche ai sensi dell'art. 53, CCNL 21.2.2002 - Super 1, 2, 3 e 4 con possesso requisiti al 31.12.2018	€ 36.315,93
Progressioni economiche ai sensi dell'art. 53, CCNL 21.2.2002 - Super 1, 2, 3 e 4 con possesso requisiti al 31.12.2020	€ 91.008,83
Risorse destinate al finanziamento dell'art. 54 CCNL 21/2/2002 all'1/1/2021 (Fondo art 90)	€ 33.548,26
Risorse totali destinate al finanziamento dell'art. 53 e 54 CCNL 21/2/2002	€ 338.628,13
Risorse destinate alla produttività collettiva e individuale	€ 511.371,87

I criteri di erogazione degli emolumenti delle suddette voci di cui alle lettere b) ed e), sono i seguenti:

Remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità (lett. b) co 2, art. 43 CCNL 7/10/1996

Le risorse del fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità di cui alla lettera b), del suddetto art. 43 comma 2, del CCNL 7/10/1996 sono assegnate in base ai seguenti incarichi, non rientranti negli ordinari compiti previsti dal profilo professionale dei dipendenti interessati:

FUNZIONE	COEFFICIENTE DI RESPONSABILITA'	UNITA'	MOTIVAZIONE
Responsabile amministrativo/Responsabile Ufficio coordinamento, affari generali e gestione del personale presso i Centri di ricerca	1,5	12	Compiti che comportano gravose articolazioni dell'orario di lavoro connesse alla funzionalità degli uffici e specifiche responsabilità e rischi di natura professionale
Responsabile Ufficio gestione progetti di ricerca presso i Centri di ricerca	1,3	12	Compiti che comportano gravose articolazioni dell'orario di lavoro connesse alla funzionalità degli uffici e specifiche responsabilità e rischi di natura professionale
Responsabile Ufficio contabilità presso i Centri di ricerca	1	24	
Responsabile Ufficio/Attività negoziale e patrimonio presso i Centri di ricerca	1	1	Compiti che comportano specifiche responsabilità e rischi di natura professionale
Responsabile Ufficio amministrativo certificazione delle sementi personale presso il Centro CREA-DC	1	1	Compiti che comportano specifiche responsabilità e rischi di natura professionale
Responsabile aziendale/laboratorio presso i Centri di ricerca	1,3	12	
	1	24	
Responsabile dei servizi presso gli Uffici dell' Amministrazione Centrale	1,3	9	Compiti che comportano gravose articolazioni dell'orario di lavoro connesse alla funzionalità degli uffici e specifiche responsabilità e rischi di natura professionale
	1	6	

Tutti gli incarichi sopra indicati, comprovati da provvedimento, da ordine di servizio, o lettera di incarico, verranno remunerati in base alla durata dell'incarico; in caso di dipendenti destinatari di più incarichi, verrà remunerata la posizione di miglior favore.

Le risorse del presente fondo saranno utilizzate anche per remunerare il personale soggetto a turni da svolgere in orario diurno e notturno, nonché nei giorni festivi.

Con riferimento alle predette indennità ex art. 43, co.2 lett. b), si stabilisce che:

- per le indennità previste per i **Responsabili di Ufficio** presso i Centri di Ricerca, i relativi Direttori, individueranno al massimo un incarico per ciascun Centro di ricerca a cui attribuire il coefficiente di 1,3.
- per le indennità previste per i **Responsabili di azienda/laboratorio** presso i Centri di Ricerca, i relativi Direttori individueranno al massimo un incarico per ciascun Centro a cui attribuire il coefficiente di 1,3.
Il numero degli incarichi di responsabile di azienda/laboratorio indicato in numero pari a 12+24 unità è da intendersi come stima, fermo restando che il numero definitivo delle posizioni di responsabilità sarà quello che verrà comunicato dai direttori di centro.
- per le indennità previste per i **Responsabili dei Servizi all'interno degli Uffici dirigenziali dell'Amministrazione centrale**, il Direttore Generale individuerà gli incarichi a cui attribuire il coefficiente di 1,3.

Produttività collettiva e individuale (lett. e, co 2, art. 43 CCNL 7/10/1996)

La ripartizione delle risorse è effettuata in base al punteggio ottenuto da ciascun dipendente di livello IV – VIII, nel calcolo della performance complessiva individuale (PI), così come disposto nel Sistema per la Misurazione e la Valutazione della Performance (SMVP) del CREA, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 83 del 22.10.2019.

Per la ripartizione delle risorse vengono definite quattro classi di punteggio corrispondenti a quattro fasce di merito e ai correlati coefficienti secondo quanto indicato nella tabella seguente. Per la definizione dei valori che individuano gli estremi delle classi di punteggio indicate nella tabella seguente si è tenuto conto del fatto che la performance complessiva individuale può assumere un valore compreso tra 0 e 4.

Classe di punteggio	Fasce di merito	Coefficiente
Punteggio > 3,500	A – fascia massima	1,50
3,500 >= Punteggio > 3,200	B – fascia intermedia	1,25
3,200 >= Punteggio >= 1,000	C – fascia minima	1,00
Punteggio < 1,000	D – fascia esclusa	0,00

In conformità a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 20 del CCNL sottoscritto il 19 aprile 2018 relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2016-2018, ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione del CREA, è comunque garantito quale premio di produttività un importo maggiorato del 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate a produttività collettiva e individuale al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.

L'ammontare complessivo delle risorse destinate alla predetta maggiorazione, a carico del Fondo per la produttività, è fissato in 9.000 euro.

Tale maggiorazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 del suddetto CCNL, viene attribuita a una quota di dipendenti pari al 5% (arrotondata per difetto) del personale valutato positivamente. In caso di ex aequo tra i dipendenti che abbiano conseguito la valutazione più elevata, fermo restando il predetto limite del 5%, avrà diritto alla citata maggiorazione del 30% il dipendente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nell'anno immediatamente precedente alla valutazione in esame.

L'attribuzione di un punteggio inferiore a 1 nella performance complessiva individuale comporta la mancata erogazione delle risorse di cui alla lett. e), co 2, dell'art. 43 CCNL 7/10/1996 (produttività collettiva e individuale.) e, per i dipendenti che occupino posizioni di responsabilità di Strutture organizzative, comporta anche la revoca dell'incarico

Le eventuali economie di spesa derivanti dalle risorse di cui al fondo dell'art. 43, comma 2, lett. a) del CCNL del 7/10/1996, per l'anno 2020, sono destinate, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, ad incrementare le risorse del fondo per la remunerazione della produttività collettiva ed individuale di cui all'art. 43, comma 2, lett. e) del CCNL del 7/10/2016, relative allo stesso anno

Articolo 2 - Personale a tempo determinato

L'importo complessivo da destinare al trattamento accessorio spettante al personale a tempo determinato livelli V – VIII per l'anno 2021, è riportato nel seguente prospetto ed è pari all'importo determinato per il personale a tempo indeterminato, come risultante dal prospetto allegato al presente accordo.

Livelli	V	VI	VII	VIII
Importo complessivo da destinare alla contrattazione integrativa del trattamento accessorio personale a tempo determinato livelli V – VIII Anno 2021	€ 12.153,68	€ 10.469,75	€ 9.197,24	€ 7.979,66
Di cui: Indennità di Ente (art. 43 comma 2, lettera c) CCNL 7/10/1996)	€ 11.407,76	€ 9.723,83	€ 8.451,32	€ 7.233,74

Fermo restando l'importo da corrispondere a titolo di Indennità di Ente ai sensi dell'art. 43 comma 2, lettera c) CCNL 7/10/1996, di importo equivalente a quello corrisposto al personale a tempo indeterminato, i criteri di erogazione degli emolumenti relativi alla **Produttività collettiva e individuale (art. 43 comma 2, lettera e) CCNL 7/10/1996** sono i seguenti:

Le risorse destinate alla produttività collettiva e individuale verranno corrisposte sulla base del punteggio ottenuto da ciascun dipendente di livello V – VIII, nel calcolo della performance complessiva individuale (PI), così come disposto nel Sistema per la Misurazione e la Valutazione della Performance (SMVP) del CREA, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 83 del 22.10.2019. La valutazione è in capo al coordinatore/responsabile di progetto sulle cui risorse grava il rapporto di lavoro a tempo determinato, o in capo al responsabile dell'unità organizzativa a cui il dipendente è assegnato.

Per la ripartizione delle risorse vengono definite quattro classi di punteggio corrispondenti a quattro fasce di merito e ai correlati coefficienti secondo quanto indicato nella tabella seguente. Per la definizione dei valori che individuano gli estremi delle classi di punteggio si è tenuto conto del fatto che la performance complessiva individuale può assumere un valore compreso tra 0 e 4.

Classe di punteggio	Fasce di merito	Coefficiente
Punteggio > 3,500	A – fascia massima	1,50
3,500 >= Punteggio > 3,200	B – fascia intermedia	1,25
3,200 >= Punteggio >= 1,000	C – fascia minima	1,00
Punteggio < 1,000	D – fascia esclusa	0,00

Il budget massimo per la remunerazione della produttività individuale del dipendente è equivalente al valore massimo del premio corrisposto al personale di ruolo per lo stesso anno.

Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per la realizzazione di progetti di ricerca, la predetta indennità deve essere prevista nel piano finanziario del progetto approvato, al fine di assicurare l'ammissibilità della correlata spesa da parte dell'Ente finanziatore del progetto.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE DI
PARTE PUBBLICA

F.to Carlo Gaudio

F.to Stefano Vaccari

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLC GIL

CISL SCUOLA

FED UIL SCUOLA RUA

SNALS CONFSAL

FED. GILDA UNAMS

NON FIRMATO

F.to Alessandro Castellana

F.to Mario Finoia

F.to Clara Fares

NON FIRMATO

METODOLOGIA DI CALCOLO

Importi da destinare al trattamento accessorio per il personale a tempo determinato livelli IV – VIII -Anno 2021, sulla base di quanto corrisposto al tempo indeterminato

Indennità di Ente (art. 43 comma 2, lettera c) CCNL 7/10/1996)

Livelli	IV	V	VI	VII	VIII
Indennità di ente mensile (per n. 12 mensilità)	€ 10.327,24	€ 9.281,88	€ 7.911,72	€ 6.876,36	€ 5.885,64
Indennità Ente annuale	€ 2.301,24	€ 2.070,28	€ 1.764,71	€ 1.533,76	€ 1.312,80
Incremento indennità di ente annuale (Tabella E2.1 Ricerca)	€ 61,80	€ 55,60	€ 47,40	€ 41,20	€ 35,30
TOTALE	€ 12.690,28	€ 11.407,76	€ 9.723,83	€ 8.451,32	€ 7.233,74

IMPORTO MEDIO TRATTAMENTO ACCESSORIO DA DESTINARE AL PERSONALE LIVELLI V-VIII A TEMPO DETERMINATO AL NETTO DELL'INDENNITA' DI ENTE ANNO 2020 (basata su quanto corrisposto al personale a tempo indeterminato)

Consistenza del fondo di contrattazione integrativa del trattamento accessorio personale livelli IV – VIII a tempo indeterminato, anno 2020	€ 13.038.630,06
Indennità di Ente (art. 43 comma 2, lettera c) CCNL 7/10/1996) da remunerare a tempo indeterminato	€ 12.091.197,03
Differenza	€ 947.433,03
Valore medio presenti anno 2020	1.114,83
Importo medio al netto dell'indennità di Ente	€ 849,85

Compenso del lavoro straordinario (art. 43 comma 2, lettera a) CCNL 7/10/1996)

Livelli	V	VI	VII	VIII
Tariffa oraria lavoro diurno	€ 16,10	€ 14,79	€ 13,50	€ 12,73

Compenso del lavoro in turni (art. 47 comma 2) CCNL 7/10/1996)

Livelli	V	VI	VII	VIII
Tariffa oraria turni diurni	€ 19,32	€ 17,75	€ 16,20	€ 15,28